ALLEGATO A



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Palazzo Colonna, 1 – 00047- Marino P.IVA 01135971008 C.F. 02927790580

Tel. 06/936621

Fax 06/936622310

www.comune.marino.rm.gov.it

protocollo@pec.comune.marino.rm.it

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

(Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e loro successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE AREA II Servizio patrimonio

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;

Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 27 maggio 2020 (proposta di Giunta n. 80 del 22/05/2020) avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'indizione di un bando generale di pubblico concorso ai fini della formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (E.R.P.) ai sensi della Legge Regionale 06 agosto 1999, n.12 e del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n.2 e loro ss.mm.ii. e per la nomina della nuova commissione di cui all'art. 4 del R.R. 20 settembre 2000, n.2."

Vista la Determinazione Dirigenziale n 283 del 14.04.2022 di approvazione del presente Bando e del modello di domanda

RENDE NOTO

Art. 1 (Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di MARINO

Art. 2

(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno-o regolarmente-soggiornante-ed-iscritto-nelle-liste-di-collocamento-od-esercitante-una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di MARINO;
- c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.R. 2/2000, art. 21 e s.m.i.;

(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

• <u>fabbricati</u>, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di

presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

- <u>terreni agricoli</u> non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento).
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento

della pubblicazione del bando di concorso.

(Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge).

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

i figli coniugati;

- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3 (Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

a) richiedenti che si trovino:

 senza fissa dimora in situazione di emergenza abitativa, collocati in via temporanea, alla data di pubblicazione del Bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, in un alloggio di proprietà del Comune di Marino oppure in un alloggio condotto in affitto dal Comune stesso o in un alloggio di cui il Comune si fa carico del pagamento del canone di locazione.

- senza fissa dimora che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori
 pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e
 associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica
 (posizione da attestare con apposita dichiarazione).
- 3. persone residenti in Via Casa Comunale come da art. I della L. 1228/1954 cioè posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune di Marino il proprio domicilio.

punti 5

b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

- 1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando. punti 10
- 2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
 - 2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato

punti 8

2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato

punti 10

c) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento.

punti 4

(Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento)

d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi dell'art.21 della L. 392/1978 e del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 9 ottobre 1978 n.284

scadente punti 3

mediocre punti 2

e) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

1. per oltre 1/3

punti 3

2. per oltre 1/5

punti 2

3. per oltre 1/6

punti 1

f) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari.

punti 3

g) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS.

punti 4

h) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione.

punti 2

i) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

- 1. nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente.

 punti 5
- 2. nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età.

 punti 3
- 4. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico.

punti 4

4. nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da patologie per le quali sia stata riconosciuta l'invalidità civile ai sensi della Legge 104/1992 e che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento (66%) della capacità lavorativa ovvero in caso di minori sia stato riconosciuto lo status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

punti 10

5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani.

punti 1

6. nuclei familiari con un numero di figli superiore a due.

punti 4

7. nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne.

punti 2

1) richiedente che alla data di presentazione della domanda risulti residente ininterrottamente nel Comune di Marino:

1. oltre dieci anni.

punti 6

2. da sei fino a dieci anni.

punti 4

3. da due a cinque anni.

punti 2

Le condizioni di cui alle lettere a) non sono cumulabili tra loro; le condizioni di cui alle lettere a), e b) non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere c) ed e). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere g) ed h).

Art. 4 (Criteri di priorità a parità di punteggio)

In caso di parità di punteggio, sono applicati i criteri di seguito indicati:

- a) in caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggior presenza nel proprio nucleo familiare di componenti con handicap;
- b) in caso di ulteriore parità precede il richiedente con presenza nel proprio nucleo familiare di componente con maggiore percentuale di handicap;
- c) in caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggior presenza nel proprio nucleo familiare di componenti minori;
- d) in caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggior presenza nel proprio nucleo familiare di componenti ultra sessantacinquenni;
- e) in caso di ulteriore parità precede il richiedente con reddito più basso;
- f) in caso di ulteriore parità precede il richiedente più anziano di età;
- g) in caso di ulteriore parità precede il richiedente con il numero di protocollo più basso.

Art. 5 (Modalità per la presentazione della domanda ed aggiornamento della graduatoria)

- 1) Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it da cui può essere scaricato on line.
- 2) Sarà dichiarata inammissibile la domanda spedita utilizzando un modello difforme rispetto a quello predisposto dal Comune di Marino.
- 3) La domanda di partecipazione al Bando di concorso, a pena di inammissibilità, deve:
 - a. essere corredata da Marca da Bollo da € 16,00;
 - b. essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal richiedente;
 - c. essere presentata secondo le seguenti modalità:

- mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite Agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Marino – Area II Servizio Patrimonio, Largo Palazzo Colonna, 1-00047- Marino (RM) indicando sul frontespizio del plico che contiene la domanda la seguente dicitura:" Bando Generale per Assegnazione Alloggi E.R.P."

tramite <u>utenza personale di posta elettronica certificata in formato "PDF"</u> al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it specificando nell'oggetto del messaggio

"Bando Generale per Assegnazione Alloggi E.R.P.";

- consegna a mano, senza busta, presso l'Ufficio Protocollo, sito in Largo Palazzo Colonna, 1 -00047 Marino (RM) orari 9:00-12:30 dal Lunedì al Venerdì / 15:30-17:30 limitatamente al

martedì e giovedì.

Nel caso di presentazione della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito autorizzata farà fede il "timbro a data" apposto dall'Ufficio Postale accettante ovvero la data di consegna della domanda al corriere. Nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.

Non sono ammesse le domande che provengano da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.

- d. Contenere tutta la documentazione meglio specificata nel modello di domanda allegato al presente bando.
- 4) La domanda di aggiornamento della posizione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 2/2000 deve:
 - a. essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Marino disponibile sul sito internet all'indirizzo www.comune.marino.rm.gov.it, corredata da marca da bollo da € 16,00;
 - b. essere consegnata al protocollo generale nelle modalità sopra descritte;
 - c. deve contenere gli aggiornamenti di seguito elencati:
 - Redditi del nucleo familiare (da presentare ogni anno);
 - Modello rilasciato dal Centro per l'Impiego, in caso di disoccupazione;
 - Autocertificazione di residenza in caso di variazione della residenza;
 - Aggiornamento della certificazione medica di invalidità soggetta a revisione.
 - ogni altra documentazione comprovante attribuzione di nuovo punteggio

La documentazione prodotta a corredo di tale domanda, verrà valutata dalla Commissione per la nuova attribuzione del punteggio, ovvero per la permanenza dei requisiti che lo hanno generato. In tale ultima ipotesi e nel caso di presentazione di nuova domanda si precisa che l'aggiornamento della graduatoria avverrà con cadenza semestrale, entro il 31 maggio (per le domande e le istanze di aggiornamento presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente) ed entro il 30 novembre (per le domande e le istanze di aggiornamento presentate entro il 30 giugno precedente).

I richiedenti che non presentano domanda di aggiornamento o che non sono oggetto di modifiche d'ufficio sono ricollocati in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale

Art. 6 (Termini di presentazione della domanda)

- 1) Le domande dovranno essere trasmesse con le modalità di cui al presente bando e <u>dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione del bando</u>. <u>Le domande di partecipazione inoltrate prima della data di cui sopra saranno considerate irricevibili e pertanto dovranno essere ripresentate</u>.
- 2) Il presente bando generale non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha vigenza fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 2/2000 e ss.mm.ii., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

- 3) Le domande saranno raccolte in due semestralità:
- 1[^] semestralità domande trasmesse dal 1[°] gennaio al 30 giugno;
- 2[^] semestralità domande trasmesse dal 1° luglio al 31 dicembre.
- 4) Tali graduatorie sono pubblicate entro il 31 maggio con riferimento alle domande presentate nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) ed entro il 30 novembre con riferimento alle domande presentate nel primo semestre (1°gennaio-30 giugno).

Art. 7 (Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Art. 8 (Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento regione Lazio n. 2/2000 e s.m.i. competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

La graduatoria, unitamente all'elenco dei nominativi esclusi e dei motivi dell'esclusione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it.

La nuova graduatoria entra in vigore ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e:

- sostituisce a tutti gli effetti quelle precedenti;

- conserva la propria efficacia fino a quando non entrerà in vigore quella relativa al successivo bando generale di concorso

Art. 9 (Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

- 1) Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio stesso secondo l'ordine risultante dalla graduatoria vigente al momento dell'assegnazione, tenendo conto degli standard di cui all'art.12 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i.
- 2) Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica dei requisiti per l'accesso stabiliti dall'art. 2 nonché delle condizioni di priorità di cui all'art. 3 dichiarate al momento di presentazione della domanda.
- 3) Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art.10 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Comune di Marino esegue i trattamenti dei dati personali forniti dal richiedente e necessari alla partecipazione al presente procedimento per la formazione della graduatoria finalizzata all' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in osservanza degli obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della medesima procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e della nuova normativa europea.

I dati saranno trattati, conformemente al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili interni autorizzati, in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Si precisa che:

- il Titolare del trattamento è il Comune di Marino Largo Palazzo Colonna, 1 00047 Marino (RM);
- il Responsabile interno del trattamento è il Dirigente dell'Area II^, domiciliato come sopra per la carica;
- autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'Area II, per quanto di rispettiva competenza in materia:
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nonché per eventuali finalità statistiche e sarà effettuato per il tempo necessario;
- le informazioni trattate saranno dati personali di tipo comune, giudiziari e categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili) idonei a rivelare lo stato di salute;
- i dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
- i dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa;
- i dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi;
- l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Art. 11 (Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.R. 12/1999 ed al Regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i.

Si avverte che, coloro che hanno partecipato ai bandi di concorso negli anni precedenti e risultano utilmente collocati nella graduatoria vigente (generale e speciale), se interessati ad essere inseriti nella nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Marino, dovranno necessariamente presentare una nuova domanda a seguito di pubblicazione del presente bando, a pena di mancato inserimento del loro nominativo nella graduatoria stessa.

Marino 14.04.2022

IL DIRIGENȚE AREA II Dott. Roberto Gasbarroni